



19493/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 30/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. GIACOMO FOTI

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. FAUSTO IZZO

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente - SENTENZA N. 809/2014  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 29817/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
BRESCIA

nei confronti di:

PREVETE GERARDO N. IL 19/05/1969

CUKON JENNIFER N. IL 03/01/1983

avverso la sentenza n. 468/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del  
11/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GIACOMO FOTI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Geraci*

che ha concluso per

*l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;*

Udito, per la ~~parte~~ civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

## OSSERVA

-1- Con sentenza del 1° 11 febbraio 2013, resa nelle forme del rito abbreviato, il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha ritenuto Prevete Gerardo e Cukon Jennifer colpevoli del reato di tentato furto aggravato, per avere tentato di impossessarsi, previa effrazione delle placchette antitaccheggio, di talune confezioni di profumi, caffè e biscotti che, sottratte dagli scaffali di un centro commerciale, avevano occultato nelle maniche del giubbotto e nella borsa; i due, giunti alle casse, si erano limitati a pagare solo una confezione di merendine.

All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del codice penale con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestate, applicata la diminvente del rito, alla pena di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa ciascuno.

Il tribunale ha riqualficato in termini di tentativo l'originaria imputazione, con la quale era stato contestato il delitto di furto consumato, avendo ritenuto che la condotta contestata dovesse ritenersi integrare la fattispecie del tentativo, atteso che l'azione furtiva si era svolta sotto gli occhi dell'addetto alla sicurezza, che aveva seguito i gesti e gli spostamenti dei due ed aveva scelto di bloccarli alla barriera casse invece che durante le operazioni di sottrazione e di occultamento della merce.

-2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, che deduce la violazione dell'art. 56 del codice penale ed il vizio di motivazione della decisione impugnata con riguardo alla qualificazione del fatto contestato come furto tentato anziché consumato.

Richiamando talune decisioni rese, sul punto, da questa Corte, il ricorrente sostiene che la condotta dei due imputati, come sopra descritta, ha integrato gli estremi del delitto di furto consumato, nulla rilevando che essa si sia svolta sotto gli occhi del personale del centro commerciale incaricato della sicurezza.

Conclude, quindi, il PG territoriale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

-3- La questione posta all'esame del Collegio è da alcun tempo oggetto di contrasto giurisprudenziale, essenzialmente all'interno della quinta sezione, poiché concerne la qualificazione della condotta di sottrazione di beni dai banchi di un supermercato, avvenuta sotto il controllo del personale di sicurezza, nei casi in cui il responsabile venga fermato con la refurtiva dopo il superamento delle casse.

Secondo un primo orientamento, richiamato dal PG ricorrente, tale condotta deve essere qualificata in termini di furto consumato, atteso che, nei casi in cui il responsabile abbia superato la barriera delle casse, nulla rileva che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del centro commerciale addetto alla vigilanza (Cass. nn. 23020/08 rv 240493, 27631/10 rv 248388, 37242/10 rv 248650, 7086/11 rv 249842, 20838/2013 rv 256499). Si sostiene da taluno, in particolare, che in un supermercato la sorveglianza culmina nel passaggio obbligato dalla cassa da parte del cliente che, fino a quel momento, è autorizzato a portare con sé la merce prelevata, nulla rilevando che egli non la lasci in vista, avendola riposta nelle tasche dell'abito o in un qualsiasi contenitore. E' solo al momento del passaggio della barriera delle casse che la condotta del reo si manifesta, cioè al momento in cui egli superi le casse senza mostrare gli oggetti prelevati, e quindi senza pagarne il prezzo. E', dunque, in quel momento che si configura la condotta di illegittimo possesso della merce asportata, indipendentemente dal monitoraggio svolto dal personale del supermercato.

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale (Cass. Nn. 11592/10 rv 246893, 21937/10 rv 247410, 38534/10 rv 248863, 7042/11 rv 249835), in caso di sorveglianza continua, da parte del personale di vigilanza, dell'azione criminosa, può ritenersi integrata solo la fattispecie

del furto tentato, atteso che i beni prelevati dagli scaffali ed occultati non potrebbero ritenersi usciti dalla sfera di vigilanza e di controllo di detto personale, che potrebbe, in qualsiasi momento, interrompere tale azione. Si sostiene, in particolare, che, rispetto al momento della semplice sottrazione, è l'effettivo impossessamento del bene che segna il passaggio dal mero tentativo al delitto consumato; possesso che si realizza allorché la persona offesa abbia perso il controllo diretto della merce asportata.

-4- A fronte di così radicale contrasto -per vero già segnalato con ordinanza di rimessione n. 3675/2014 alle Sezioni Unite, che non l'hanno tuttavia esaminato per difetto di rilevanza della questione nel caso, in quella occasione, in discussione- si rende necessario l'intervento regolatore delle stesse Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., perché esamini la seguente questione:

*"Se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorché l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta".*

P.Q.M.

Dispone trasmettersi il ricorso alla Sezioni Unite Penali.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.

Il Consigliere

*Giacca*

Il Presidente

*[Signature]*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni Ruello

*[Signature]*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 MAG. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni Ruello

*[Signature]*